



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71

OGGETTO: NUOVA FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DELLA
STESSA - ULTERIORI PROVVEDIMENTI. VARIAZIONE DI BILANCIO CON UTILIZZO DI
PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'anno **duemilasedici**, giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** seduta **PUBBLICA** di **PRIMA convocazione** il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI	P	LEONI MATTIA	P
MERZI ROBERTO	P	STEVANONI LAURA	P
BUSATTA CORRADO	A	MOLETTA VIRGINIO	P
ALDEGHERI ILARIA	P	BONOMETTI FLAVIO	P
BERNARDI BARBARA	A	FURRI GIANLUIGI	P
BELLOTTI PAOLO	P	CORDIOLI ENRICO	P
CASTIONI LARA	P	CALIARI VITTORIO	P
BONETTI TATIANA	P	BOSCHI MATTEO	P
GAMBINI ARIANNA	P		

(P)resenti n. 15, (A)ssenti n. 2

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

CALTAGIRONE SIMONE	P
DALLA VALENTINA GIANFRANCO	P
DAL FORNO ANTONELLA	P
BIANCO GIOVANNI	A
CATALANO ELENA	P

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI**

Constatato legale il numero degli intervenuti, il **PRESIDENTE MERZI ROBERTO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



SETTORE:
SERVIZIO:FARMACIA

**PROPOSTA N. 74 DEL 03-10-16 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
NUOVA FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DELLA
STESSA - ULTERIORI PROVVEDIMENTI. VARIAZIONE DI BILANCIO CON UTILIZZO DI
PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

L'ASSESSORE ALLE FARMACIE COMUNALI

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20/06/2016, ad oggetto "NUOVA FARMACIA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI"

Richiamate inoltre :

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 11.02.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018;
- la deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2015 di approvazione del Documento unico di programmazione 2016-2018;
- la deliberazione di G.C. n. 30 del 16.02.2016, di approvazione piano esecutivo di gestione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 – Attribuzione risorse finanziarie e successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 75 del 26.04.2016 di approvazione del PEG – Piano delle Performance 2016-2018;

Preso atto di quanto segue:

A) Considerato che, anche con riferimento all'APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO approvato con la deliberazione consiliare n. 48 / 2016, si deve dare atto di quanto segue:

1 - è stato approvato in via definitiva dal Governo l'atteso TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (DLgs 19 Agosto 2016, n.175 – in Gazzetta Ufficiale n.210 del 08.09.2016, provvedimento entrato in vigore il 23.09.2016);

2 - il Governo non ha invece approvato il pure atteso TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE cosicché, ad oggi, in materia di servizi (ed in particolare di affidamento di servizi *in house providing*, di interesse nel caso di specie) la regolamentazione non appare completa e, oltre che a quanto al precedente numero 1), si deve fare dunque riferimento (solo) a quanto prevedono in materia gli artt. 5 e 192 DLgs 18 Aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);

3 - ai fini dell'istituenda società affidataria *in house* del Comune di Sona per la gestione della farmacia presso il centro commerciale, e del relativo affidamento del servizio farmaceutico, debbono dunque formularsi considerazioni ed elaborazioni integrazione, completamento, attuazione di quanto già approvato con la deliberazione consiliare 48 / 2016 e relativi allegati (in particolare, l'APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO), per cui si rinvia all'Allegato 1;



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



B) Visto, in Allegato 2 al presente atto di cui è parte integrante formale e sostanziale (così come gli allegati a seguire), il PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO con correlate note di commento, il quale piano prevede *la titolarità degli investimenti in beni strumentali e di oneri di adattamento su beni di terzi* [per l'avvio della farmacia] ... *in capo al Comune*, e non alla società, per le ragioni ivi esposte, ed individua in dettaglio (tra l'altro) la dotazione di capitale sociale da fornirsi dal Comune alla società in sede di costituzione, nonché la dotazione dell'organico (che la società, come detto in fase di costituzione, intenderà assumere con propri bandi di selezione pubblica), il CCNL applicato, i livelli di inquadramento ed i costi complessivi;

C) Visti, in Allegato 3 lo schema di STATUTO societario;

D) Vista, in Allegato 4 la proposta di VARIAZIONE DEL BILANCIO comunale di previsioné annuale 2016 e triennale 2016 – 2018, con riferimento a quanto oggetto della presente deliberazione (in particolare per il conferimento del capitale sociale e l'acquisto degli impianti e degli arredi per la farmacia, con utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015);

E) Considerata la complessità ed in parte la precarietà (essendo necessari provvedimenti anche di enti terzi) della programmazione, per fasi e tempi, del percorso di istituzione della società e di avvio della gestione della farmacia, anche in relazione a quanto prevede l'approvato DLgs 175 / 2016, percorso che in sintesi (non esaustiva) si articola: sugli obbligatori pareri della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato rispetto alla deliberazione consiliare 48 / 2016 ed alla presente deliberazione; sulla costituzione della società con nomina dell'Amministratore Unico e dell'organo monocratico di revisione e controllo; sull'acquisizione a mezzo di gara d'appalto, da parte del Comune in propria titolarità, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'avvio e la gestione della farmacia, beni che saranno assegnati in uso dalla società; sulla realizzazione dell'immobile in cui si insedierà la farmacia e sulla sottoscrizione del contratto di affitto tra società e proprietario dell'immobile; sull'assunzione del personale necessario a mezzo di selezione pubblica da parte della società; sull'acquisizione (da parte della società) a mezzo di gara d'appalto dei farmaci, parafarmaci e prodotti per la rivendita;

Visto l'art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000;

Visto lo Statuto comunale, ed in particolare gli art.li 36,37 e 40

Tenuto conto del parere dei Revisori dei Conti espresso ai sensi art. 239 del T.U. Enti Locali

PROPONE

- 1) di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto quanto esposto in premessa;
- 2) di approvare come da Allegato 1 cui si rinvia, ai fini dell'istituenda società affidataria *in house* del Comune di Sona per la gestione della farmacia presso il centro commerciale e del relativo affidamento del servizio farmaceutico, le considerazioni ed elaborazioni ad integrazione, completamento, attuazione di quanto già approvato con la deliberazione consiliare 48/2016 e relativi allegati (in particolare, l'APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO);
- 3) di approvare, come da Allegato 2 cui si rinvia, il PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO con correlate note di commento, il quale piano prevede *la titolarità degli investimenti in beni strumentali e di oneri di adattamento su beni di terzi* [per l'avvio della farmacia] ... *in capo al Comune*, e non alla società, ed individua in dettaglio (tra l'altro) la dotazione di capitale sociale da fornirsi dal Comune alla società in sede di costituzione, nonché la dotazione dell'organico (che la società, come detto in



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



fase di costituzione, intenderà assumere con propri bandi di selezione pubblica), il CCNL applicato, i livelli di inquadramento ed i costi complessivi;

- 4) di approvare, come da Allegato 3, lo schema di STATUTO societario;
- 5) di approvare, come da Allegato 4, la proposta di VARIAZIONE DEL BILANCIO comunale di previsione annuale 2016 e triennale 2016 – 2018, con riferimento a quanto oggetto della presente deliberazione (in particolare per il conferimento del capitale sociale e l'acquisto degli impianti e degli arredi per la farmacia, con utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015);
- 6) di dare atto, come da lettera E) della premesse, della complessità ed in parte della precarietà, ad oggi, relativamente alla programmazione delle fasi e dei tempi dell'operazione, individuando peraltro come irrinunciabili obiettivi il fatto che la società debba essere costituita entro il 31.12.2016 e che, entro la stessa data, sia bandita dal Comune la gara d'appalto per l'acquisizione degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'avvio e la gestione della farmacia, e demandando in ogni caso alla Giunta Comunale la più puntuale programmazione per fasi e tempi oltre all'approvazione della Carta dei servizi e del CONTRATTO DI SERVIZIO tenuto conto, in particolare per quest'ultimo, dei seguenti indirizzi generali:
 - a) Sono riservate al COMUNE, attraverso gli organi competenti, le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato di FARMACIE SONA SRL, al fine di assicurare che i livelli e le migliori condizioni di gestione / erogazione del servizio
 - b) Svolgimento del servizio, da parte di FARMACIE SONA SRL, in coerenza con il piano triennale e con il budget annuale
 - c) Piena responsabilità di FARMACIE SONA SRL della corretta realizzazione e rendicontazione tecnico-contabile dei servizi e delle attività di esercizio svolte,
 - d) FARMACIE SONA SRL deve operare, nei rapporti con i propri clienti e con la comunità in senso ampio, secondo la Carta dei Servizi e si impegna a svolgere periodicamente una indagine di Customer Satisfaction mirata al monitoraggio della qualità dei servizi.
 - e) FARMACIE SONA SRL si impegna ad inviare periodicamente al COMUNE tutta la reportistica atta al monitoraggio dei servizi oggetto del contratto di servizio.
 - f) Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di FARMACIE SONA SRL, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della società
- 7) dispone che le deliberazioni consiliari di costituzione della società siano, come previsto, inviate come richiesto alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- 8) di demandare alla Giunta comunale ed ai Responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, tutti gli atti ed adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione ed in conformità degli indirizzi approvati.
- 9) di provvedere agli atti notarili di costituzione della società, autorizzando fin d'ora l'ufficiale rogante ed il rappresentante del Comune nella stessa sede di costituzione ad apportarvi le modifiche ed



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO




integrazioni ritenute necessarie per la migliore qualità degli atti di competenza, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione comunale;

- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., al fine procedere con celerità alle operazioni previste nel presente atto propedeutiche all'apertura della nuova farmacia comunale presso il centro commerciale "La Grande Mela".



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 74 del 03-10-16 ad oggetto:

**NUOVA FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DELLA
STESSA - ULTERIORI PROVVEDIMENTI. VARIAZIONE DI BILANCIO CON UTILIZZO DI PARTE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 21-10-016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DE PRETIS SERENA**

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 21-10-016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to VENTURA SIMONETTA**

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

Passiamo ora al punto n. 5 dell'ordine del giorno. Do la parola per l'esposizione all'assessore Caltagirone.

VICESINDACO CALTAGIRONE SIMONE (Valore famiglia-Sona movimento civico)

Grazie Presidente. Con questa proposta n. 74 sottoponiamo all'attenzione del Consiglio gli ulteriori provvedimenti in merito all'apertura della nuova farmacia comunale della società *in house* per la gestione della stessa, inoltre andiamo anche a vedere la variazione di bilancio necessaria per utilizzare parte dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio finanziario 2015.

Siete già andati in Consiglio comunale con la n. 48/2016, con questa proposta di delibera facciamo degli approfondimenti anche alla luce di quello che è intervenuto con le nuove normative durante questi mesi. Infatti è stato approvato in via definitiva dal Governo il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, questo in «Gazzetta ufficiale» dall'8 settembre 2016, poi non ha purtroppo approvato il tanto atteso Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, pertanto ci si deve attenere al nuovo Codice degli appalti. Questo lo trovate nell'allegato 1 della delibera. Nell'allegato 2 sempre del presente atto viene esposto il piano economico finanziario che prevede la titolarità degli investimenti, i beni strumentali e oneri di adattamento da parte del Comune e non dalla società, per cui la società verrà dotata di un capitale sociale che verrà fornito dal Comune in sede di costituzione e in più provvederà alla dotazione dell'organico con assunzione di nuovo personale. Viene presentato lo Statuto societario come allegato 3. Come allegato 4, invece, viene presentata la proposta di variazione di bilancio, che serve per conferire capitale sociale e acquistare gli impianti e gli arredi. Poi, il percorso che dovremo fare a seguito di questa delibera, sarà quello di inviare per chiedere il parere obbligatorio alla Corte dei conti e all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato. Questo rispetto non era previsto nella delibera fatta precedentemente, ma è intervenuto come obbligo con i decreti Madia. Provvederemo alla costituzione della società, alla nomina dell'amministratore unico e al revisore dei conti che sarà uno.

Altre cose da dire su questa proposta di delibera, che se avete domande poi andiamo a vedere nel dettaglio: l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di costituire comunque la società entro il 31 dicembre 2016, e sempre entro questa data bandire da parte del Comune la gara d'appalto per l'acquisizione degli arredi, delle attrezzature e di tutto quanto necessario per l'avvio e la gestione della farmacia, demandando comunque alla Giunta comunale tutto quello che riguarda l'approvazione della carta dei servizi e il contratto degli stessi.

Altre cose importanti da dire, importante c'è tutto perché gli allegati sono parecchi, ma per quanto riguarda il piano economico finanziario, è stato tenuto conto della previsione dei ricavi annuali che è poco più di 1,3 milioni di euro, del margine di contribuzione che è del 33 per cento, che è la differenza tra ricavi e vendite dei prodotti; è stato tenuto conto del canone d'affitto che la nuova farmacia dovrà corrispondere alla proprietà; è stato tenuto conto del costo del personale che riguarda l'assunzione di cinque unità; si è tenuto conto dei costi dell'amministratore unico che per legge non possono superare il 70 per cento dell'indennità spettante al Sindaco del Comune; è stato tenuto conto anche delle imposte, per cui Ires e Irap, imposte dirette. Per quanto riguarda gli investimenti in arredamento e degli impianti di base, si prevede un impegno, come potrete vedere negli allegati, un impegno di spesa in beni, lavori e altri costi di circa 174 mila euro più Iva al 22 per cento, per un totale di 208 mila euro. In via cautelativa non sono stati ipotizzati proventi finanziari a fronte della disponibilità finanziaria, di cui la società dovrebbe pure disporre. Nel piano non sono ipotizzati indici di valutazione dei costi, né di incremento dei ricavi.

Altra cosa importante, la società considerato che sarà il Comune ad effettuare gli investimenti, corrisponderà un canone a favore del Comune, in relazione a questi investimenti, di 21 mila euro all'anno. Il capitale sociale di cui sarà dotata la società, la costituenda società, sarà di 110 mila euro.

Io a questo punto mi fermo perché per entrare nel dettaglio, eventualmente c'è tutta quanta allegata la proposta di delibera, se qualcuno ha delle domande da fare, siamo a disposizione e c'è anche il dottor Belloni che eventualmente può dare maggiori informazioni.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

Grazie al dottor Belloni, che questa sera ha accettato l'invito a presenziare.

Dichiaro aperto il dibattito, chiedo se ci sono interventi.



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona)

Innanzitutto ringrazio il dottor Belloni che è qua questa sera, al contrario dei revisori. Parto io, anche perché tutto l'iter di questa farmacia che io mi auguro quanto prima venga aperta presso il centro commerciale della «Grande mela» era partito ancora dal sottoscritto, perciò ringrazio l'assessore Caltagirone che se l'è presa a cuore e la sta portando avanti. Ringrazio l'assessore Caltagirone che nell'ultima riunione dei capigruppo è venuto a relazionarci sull'andamento e ciò che questa sera andremo ad approvare. Quella sera avevo esposto una serie di problematiche, che secondo me sono problematiche, e che capisco anche che sono difficili da risolvere. Partiamo dall'ampiezza della struttura. Io ho guardato il progetto, non è grandissima, capisco che il posto è quello e meglio magari al momento non si può fare, però penso che nella mia idea di come farmacia, ma penso l'idea di tutti quanti i componenti di questo Consiglio comunale, fosse di una farmacia diversa dalle attuali, nel senso di dare più servizi all'interno della futura farmacia. Mentre con quei metri quadri che ci troviamo a disposizione, tutto ciò che magari abbiamo in mente, rimane nella nostra intenzione. Non abbiamo un magazzino, dobbiamo sfruttare al massimo i metri che abbiamo, perciò gli architetti si dovranno scervellare per trovare anche i cinquanta centimetri quadri che necessitano. Non sono d'accordo sulla nomina dell'amministratore unico nominato come è stato previsto di nomina sindacale. Adesso chiedo al professor Belloni qui presente, che si fa riferimento all'articolo 2449 del codice civile, mi sono dimenticato in studio questa sera il codice civile, però vado a memoria, mi sembra che parli di spa non di srl. Può darsi che mi sfugga qualcosa, infatti chiedo.

Noto con piacere che è stato rivisto il canone annuo, che la nuova farmacia risarcirà il Comune, è stato aumentato, tenendo conto presumo sicuramente anche dell'Iva che il Comune andrà a versare sulle fatture di acquisto degli arredamenti che per il Comune diventa un'Iva a costo sostanzialmente, e pertanto è giusto che la farmacia ristori anche la parte di Iva che il Comune va a perdere. Chiedo – è un'idea che mi è venuta oggi pomeriggio – se non era il caso, e me ne scuso con l'Assessore che quella sera magari non l'ho tirata fuori, ma perché effettivamente mi è venuta oggi pomeriggio, se non si può inserire all'interno come un ulteriore organo di controllo delle persone nominate solamente di uditori, che possono solamente ascoltare. Questa figura era già stata prevista anche nella passata Amministrazione con un'altra società, delle persone nominate dal Consiglio comunale in numero tutto da vedere, perciò non ci sarebbero costi aggiuntivi, però nel ruolo di uditore c'è un controllo in più delle persone nominate dal Consiglio comunale. Poi, volevo chiedere anche una cosa, perché i numeri sono numeri dice il mio collega qua sulla sinistra, nell'allegato 2 a pagina 1 si quantifica più o meno la cifra di 173 mila euro, questa è la cifra degli arredamenti. Questi sono un po' una rottura di scatole, professore, però è il mio ruolo che mi compete, e si fa una stima di 35 mila euro di Iva. Però se io faccio 173 mila euro per il 22 per cento, sono 38.060, non 35 mila. È una sciocchezza, però se i numeri sono numeri.

Io non avrei altro da aggiungere, mi auguro che venga costituita quanto prima la società e si inizi quanto prima ad operare, nel senso che la «Grande mela» ci metta a disposizione l'immobile il prima possibile, in modo che i fruitori della «Grande mela» possano avere un servizio in più. Altra cosa, che sarebbe stato magari meglio se la stessa farmacia avesse un'entrata diretta dalla «Grande mela». Questi sono fatti tecnici, non so se è possibile, se un domani si potrà fare o se c'è possibilità, visto che abbiamo scarsità di spazi di poter ricavare una specie di cantina, un magazzino, nel senso di abbassarsi e di recuperare magari della metratura per poter recuperare spazio. Poi chiedo al Sindaco se eventualmente questo amministratore è già stato contattato, individuato, se c'è un qualcosa. Io non lo so, se ci fosse, il Sindaco ce l'avrebbe fatto conoscere, presumo. Non lo so. Intanto mi fermo qua e poi eventualmente faccio delle repliche.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Caltagirone.


VICESINDACO CALTAGIRONE SIMONE (Valore famiglia-Sona movimento civico)

Ti rispondo su alcune cose, su altre lascio l'approfondimento al dottor Belloni. Per quanto riguarda l'ampiezza della struttura, come detto in conferenza dei capigruppo, sono d'accordo nel senso che avessimo potuto averla più grande la farmacia, l'avremmo fatta più grande. Purtroppo gli spazi sono quelli, abbiamo trattato con la proprietà in diverse occasioni, cercato di vedere dove e come si poteva fare, però gli spazi residui che rimanevano erano solo quelli. Ciò non toglie che da una parte può andare bene, perché comunque l'impegno del Comune dal punto di vista economico è sicuramente più limitato, perché comunque la scelta è stata fatta anche sulla base dei costi preventivati. Andare a fare una farmacia più grande, voleva dire un canone maggiore, esternamente come è stata scelta, perché quella era la scelta, non ce n'erano altre, ad un costo decisamente inferiore rispetto al fatto di una superficie all'interno della galleria, perché lì la



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



compartecipazione alle spese sarebbe stata molto più alta. Essendo una *startup*, anche dal punto di vista prudenziale, la logica dice partiamo così, è comunque una farmacia e quindi un servizio pubblico a favore della comunità che non c'è, non c'è mai stato, comunale parlo, su una frazione di novemila abitanti dove ricordiamo c'è solo una farmacia, ce ne stanno tre. Quindi partiamo in via prudenziale con una cosa discreta, che non è poi così piccola, 135 metri quadrati, il magazzino ti assicuro che verrà fatto. Non sarà un magazzino che ci si va dentro con il muletto, ma verrà fatto. Partiamo con una superficie ragionevolmente contenuta, perché sarebbe stato bello averla di 200 metri quadrati, l'obiettivo era quello, ma ciò non toglie che in futuro il centro commerciale non penso che chiuderà i battenti nei prossimi anni, la farmacia parte, decolla, fa risultato, fa utili, fatturato, ci permette di investire ulteriormente, potremmo anche valutare lo spostamento all'interno là dove venga libera una superficie. Su questo sono accordi verbali, chiamiamoli *pour parler* che sono stati fatti anche con la proprietà e in futuro se c'è la possibilità, perché no, volentieri. Sai bene anche tu che all'interno del centro commerciale «Grande mela» il *turnover* delle attività non è così forte. Poi ci sono delle superfici che magari si liberano di 400 metri quadrati, so che pagano diverse centinaia di euro a metro quadrato all'anno di canone, comincia a diventare anche un po' impegnativo, per cui facciamola partire, vediamo come va nel corso degli anni, ne passano due, tre, quattro, cinque anni se va bene, poi saranno gli amministratori che ci saranno in quegli anni a decidere se investire ulteriormente, spostarla. Io credo che la proprietà sia molto disponibile da questo punto di vista, come lo è stata adesso in questi mesi e lo sarà anche in futuro. Questo sul discorso dell'ampiezza. Il discorso del canone annuo va bene.

Sul discorso di inserire un ulteriore organo di controllo, non credo sia previsto ma magari lascio l'approfondimento al dottor Belloni. È una cosa che se non è prevista, in futuro potremo valutarlo.

Il discorso dell'entrata diretta nella «Grande mela» non era possibile. Assolutamente, potrà essere possibile, ma non è detto, a seguito del discorso che ho appena fatto: se un domani potrà essere messa all'interno, dovrà essere in una posizione che avrà un accesso dall'esterno, perché obbligatoriamente la farmacia deve avere accesso notturno sia per chi ha bisogno del servizio notturno, sia per chi deve consegnare i medicinali e ritirare degli altri medicinali e quant'altro. Però se c'è il locale che ha questa funzione di entrata e uscita dall'esterno pur essendo all'interno della galleria, in futuro potrà essere valutata anche questa cosa qua.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

Adesso ascoltiamo l'esposizione, un suo intervento dottor Belloni che ringrazio di nuovo per essere qui questa sera.

DOTT. BELLONI

Rispetto ai punti che sono stati sottolineati, credo che valga la pena fare alcune riflessioni. L'articolo 2449 del codice civile è un articolo che consente alle società per azioni, e poi sul tema delle società per azioni torniamo, di avere un amministratore, o comunque un organo amministrativo, che sia nominato direttamente dal Sindaco con proprio decreto in luogo di avere una deliberazione assembleare di nomina. Sotto questo profilo vorrei chiarire che nella prassi assolutamente compatta e consolidata, il fatto che vi sia società per azioni, non ha escluso negli anni da sempre che questa formulazione si applichi anche alle società a responsabilità limitata. Il caso non è unico, ma la prassi è veramente ampia e non teme smentite. Peraltro, sotto questo profilo vorrei evidenziare questo aspetto, che è un aspetto prevalentemente di carattere politico direi, ma mi permetto il cenno: il fatto che all'interno di uno Statuto di società come questa, si preveda la nomina diretta dell'amministratore da parte del Sindaco, rafforza il concetto della società *in house*, quella società su cui il Comune deve esercitare un controllo analogo a quello che esercita su un suo ufficio. Quindi nella prassi delle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali, il fatto di inserire questa modalità di nomina dell'amministratore, o comunque dell'organo amministrativo, è altamente consigliabile. Sotto questo profilo, e torno al cenno che cercavo di anticipare prima, peraltro quand'anche non vi fosse la nomina da parte del Sindaco con proprio decreto, la nomina sarebbe comunque una nomina assembleare, e se la nomina è assembleare, in assemblea va il rappresentante del Comune che è il Sindaco. Quindi sotto questo profilo vorrei dire che è un po' un falso problema per certi aspetti. Altro tema invece evidentemente, e qui non entro assolutamente nel merito, è relativamente alla modalità di individuazione dell'amministratore. Però quello che vorrei dire, è che sotto il profilo tecnico e dell'elaborazione dello Statuto, non vi sono problemi rispetto al fatto che sia una srl e nel concreto non cambia molto in effetti la modalità di nomina: se è assembleare, è il Sindaco come rappresentante del Comune in assemblea; se è con suo decreto diretto, è comunque una nomina in ogni caso del Sindaco dal punto di vista formale. Il tema ovviamente assume toni



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA

REGIONE VENETO



completamente diversi, quando ad esempio le società sono multi comunali: in questo caso, la questione è molto più complessa.

Relativamente al tema di uditori o soggetti che partecipano alla vita della società, devo dire che sotto questo profilo non è consigliabile inserire questi tipi di organi o soggetti che sono diversi rispetto a quelli previsti dal codice civile, ma poi un altro cenno di carattere prevalentemente politico molto breve, anche se non è evidentemente il mio compito, forse vale la pena farlo comunque, dico che non è consigliabile inserire questi soggetti a Statuto, perché l'articolo 11 commi 9 e 13 del decreto legislativo n. 175/2016, il decreto Madia in materia di società pubbliche, recentemente approvato, mette proprio in evidenza il fatto di non prevedere organi diversi da quelli che il codice civile prevede. Tant'è che la cosa sta creando per esempio qualche problema consistente nelle società multi comunali dove sono previsti a Statuto ad esempio comitati per il controllo analogo, che non sono organi previsti dal codice civile. Anche qui peraltro il tema di nuovo dal punto di vista politico, tema su cui evidentemente non entro nel merito, può comunque essere risolto attraverso modalità di coordinamento, informazione, discussione e raccordo anche se l'organo non è specificamente previsto all'interno dello Statuto.

Per quanto riguarda il tema dell'Iva, il dato è effettivamente lievemente diverso rispetto all'applicazione di una percentuale fissa, ma questo si correla al fatto che all'interno del quadro economico che è stato elaborato in particolare dall'ufficio tecnico, vi sono alcune somme a disposizione su cui l'Iva non si applica in maniera diretta, per cui il fatto che vi sia una piccola differenza, dipende solo da quello. Vi sono somme a disposizione, quale sarà poi effettivamente l'impegno complessivo e la spesa reale lo si capirà anche attraverso lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara d'appalto, però volevo precisare che questa piccola differenza dipende soltanto da questi aspetti: non su tutte le voci previste all'interno del quadro vi è esattamente l'applicazione dell'Iva.

Chiudo soltanto con un cenno ancora relativamente al tema, la speranza che la farmacia possa essere aperta il prima possibile. È una speranza vera, ma la voglio mettere in evidenza perché in questo momento il Comune di Sona sta facendo una scelta che è pressoché una scelta obbligata quella di costituire una società per la gestione della farmacia, è una scelta particolare che trova delle difficoltà perché il decreto Madia società evidentemente non supporta questo tipo di scelta e quindi il passaggio per la Corte dei conti, il passaggio per l'Autorità antitrust evidentemente comportano una serie di procedure e di difficoltà a cui si cercherà evidentemente di dare il meglio supporto, ma è chiaro che è un percorso molto più articolato e complesso rispetto a quello che era solo prima dell'approvazione del decreto Madia, prima del Codice degli appalti nuovo, il decreto legislativo n. 50/2016, diciamo fino a qualche anno fa.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

Grazie per l'esposizione, direi, molto chiara.

Mi chiedeva il Sindaco la parola per rispondere ad una domanda fatta.

SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

L'ultima domanda relativa alla figura, diciamo che i colloqui sono stati fatti, la figura è un tecnico, non è del tutto definita. È chiaro che comunque proprio per indicazione di quella che è la nostra volontà di percepire su alcune situazioni qual è l'aspetto propedeutico, abbiamo voluto anche che in una o due situazioni presenziassero. È chiaro che c'è una strada e vediamo su cui arrivare, però ad oggi non è ancora venuta questa nomina, è ancora troppo presto.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona)

Volevo ringraziare il professore dell'esposizione che ha fatto, non mi trovo molto d'accordo sull'articolo 2449. Io avrei preferito comunque *bypassarla*, visto che comunque è sempre nomina dell'Amministrazione, è sempre il Sindaco che la fa, togliere l'articolo 2449. Lei mi dice così, però se io guardo l'articolo 2449, mi dice società per azioni. Qua parliamo sempre di legge, se il codice civile, che per me è legge, e corrisponde a quello che c'è scritto, io preferirei togliere l'articolo 2449. Visto che il risultato non cambia, è sempre nomina dell'Amministrazione, quindi del Sindaco, non cambia assolutamente niente.

Anche per quanto riguarda l'Iva, lei mi ha dato la risposta, non per contraddirla, però i numeri sono sempre numeri, io vedo una cifra, moltiplico per ventidue, avrei preferito mettere comunque la cifra giusta. Ci sono 3 mila euro. Il risultato finale non cambia, ma se non altro 38.090 era la cifra, adesso vado a memoria, dovrebbe essere la cifra che doveva essere riportata e non mettere 35 mila.



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Cordioli.

CONSIGLIERE CORDIOLI ENRICO (Nuove prospettive-Cordioli Sindaco)

Ringrazio anch'io il dottore per l'esposizione, per i chiarimenti che ha chiarito qualche dubbio che prima avevo. Ringrazio anche la dottoressa De Pretis qui presente. Qualche perplessità ce l'ho anch'io sul decreto sindacale, su questo articolo 2449; il Sindaco ci ha detto che sono stati fatti dei colloqui, io non ho visto però nello Statuto o da qualche parte se ci sono dei criteri di selezione, ha detto che sarà un tecnico, previsti per la scelta di questo amministratore: un tecnico farmacista, un tecnico iscritto a determinati altri. Non mi sembra che nello Statuto, nella scelta sia previsto. Sarebbe importante secondo me anche prevedere dei criteri di selezione con dei punteggi, in modo tale che sia ancora più trasparente di quella che lo è già, la scelta di questo amministratore.

Io vorrei tornare però sull'aspetto anche qui del parere dato il 13 ottobre dai nostri revisori, i quali dicono sostanzialmente che l'elaborato economico finanziario che è stato aggiornato, riveste ancora natura di documento informativo piuttosto che di *budget* pluriennale. Documento informativo mi fa un po' sorridere, perché se c'è un piano, ci sono dei nostri responsabili dipendenti che hanno elaborato questo piano, di *budget* finanziario si deve parlare: quando si costituisce una società, non è altro che un *budget* finanziario, i nostri revisori ci dicono che riveste natura di documento informativo, sinceramente mi crea profonde perplessità. Poi si dice che esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni: «*che nelle successive fasi esecutive l'ente dovrà strutturare il rapporto con la società partecipata con modalità idonee a garantire un controllo analogo effettivo e verificabile*». Se in questo momento in questa fase di costituzione della società, nella quale ci dobbiamo credere, secondo i revisori non abbiamo un controllo analogo effettivo e verificabile, sinceramente mi fa sorridere o mi crea qualche perplessità, perché se andiamo a costituire questa società, sicuramente siamo nella piena legittimità, sicuramente faremo le nostre scelte in base a dei piani finanziari. Ripeto, anche questo parere in questo caso è altamente limitante in quella che deve essere la scelta di questo Consiglio: un parere favorevole ma condizionato, sinceramente non è che mi piaccia tanto.

Sempre nella delibera, nel verbale del collegio dei revisori c'è scritto «*rilevato che trattasi della seconda fase dello sviluppo del progetto già oggetto di pareri e rilievi da parte del collegio*», forse mi sfuggono quali altri pareri ha dato questo collegio. Non mi sembra che ci siano, o sono talmente vecchi. Di sicuro, non c'erano nel materiale del Consiglio.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Sulla precedente delibera della farmacia a giugno.

CONSIGLIERE CORDIOLI ENRICO (Nuove prospettive-Cordioli Sindaco)

Però a giugno non avevano espresso un parere condizionato o uguale? Uguale, grazie del chiarimento. Non è una condizione, è una osservazione. Loro la mettono come osservazione il fatto che ci sia un rapporto, modalità idonee a garantire un controllo analogo effettivo, che è quello che mi suscitava un po' di perplessità.

Sui termini delle dimensioni, spero anch'io che in questa fase di *startup* i 130/135 metri quadri ci bastino, ma spero anch'io che diventino sufficienti, perché vuol dire che la società, l'attività va bene, decolla e sicuramente si svilupperà. Invece qualche perplessità ce l'ho sul numero dei dipendenti: cinque. Attualmente, se non erro, abbiamo due farmacie comunali e mi sembra siano cinque dipendenti, in questa farmacia abbiamo cinque dipendenti. Non mi azzardo a dire che sono né troppo pochi, né troppi, sicuramente sono state fatte delle verifiche, di certo in due farmacie ne abbiamo cinque, qui ne abbiamo cinque in una sola di dimensioni forse più piccole rispetto alla somma delle due. Quindi magari se mi date qualche chiarimento sul piano che mi sono perso io, e chiedo venia, nell'analisi di questo tipo o comunque per capire.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Caliari.


CONSIGLIERE CALIARI VITTORIO (Gruppo misto)

Ho già discusso la mia perplessità in sede di conferenza dei capigruppo, invece voglio ringraziare fortemente il dottor Belloni, perché negli ultimi tredici anni sulle questioni importanti ci ha sempre consigliato bene e



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



quindi vederlo qua anche stasera, essendo anche consulente delle due precedenti Amministrazioni mi fa piacere, vuol dire che è apprezzato dalla nuova Amministrazione. Io ricordo «Acque vive», ricordo «Morenica», le grandi questioni in cui ci ha supportato in modo corretto e se oggi i bilanci di questo Comune sono positivi, penso che un merito lo dobbiamo dare anche al nostro consulente. Quindi grazie dottore e buon lavoro.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Bonometti.

CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Cittadini per Sona-Bonometti progetto Comune)

Volevo fare un'osservazione di natura tecnica, poi una squisitamente politica. Partirei da quella di natura tecnica, così possiamo eventualmente approfondire meglio alcuni punti. Allegato 3.3: «*la società potrà effettuare interventi nel settore dell'assistenza sanitaria di solidarietà con comunità [...]»*, vorrei capire se tali interventi sono o possono essere propedeutici o fondamentali dell'attività di una farmacia, nel senso che bisognerebbe stabilire la... di questi rispetto al vero oggetto che è quello della farmacia.

Per quanto riguarda il punto n. 6 c'è scritto che «*la società può compiere ogni operazione industriale – e non riesco a capire poi il collegamento con il punto n. 3 – commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio, di studio necessario al perseguimento dei propri fini»*, quello che mi preoccupa è la finanziaria e vorrei capire eventuali soci dove andiamo a beccarli, se ci saranno. Punto n. 8: «*le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo»*, quindi quali sarebbero queste attività di natura finanziaria e di che tipo soprattutto. Partecipazione pubblica locale, che è la parte seconda (punto n. 11) c'è scritto «*possono detenere partecipazioni esclusivamente enti locali che affidino alla società [...]»*, la mia domanda è la seguente: se l'ente locale ha una stessa identica società come quella che noi andiamo costituendo o qualcosa che ci assomiglia o che comunque rientra in quel discorso del codice civile, è possibile o è pregiudizievole questo articolo al fatto che il Comune socio che vorrebbe utilizzare questa società, possa inserirsi e diventare nostro socio, seppure in misura inferiore? Perché parlando esclusivamente di enti locali, sembrerebbe un Comune, ma poniamo che troviamo un Comune ics che ha una società come la nostra, dice perché la nostra società, vuole allargarsi, vuole comprare un po' della vostra società, rendersi partecipata. Parlando di enti locali, secondo me è pregiudizievole e non mi pare che vengano esclusi dal codice civile.

Poi c'è un altro punto, ritornerei all'articolo 2449 del codice civile. Il professor Belloni ci ha spiegato esattamente che non c'è differenza dal punto di vista della giurisprudenza, la giurisprudenza sappiamo benissimo che, per quanto non è stampigliato sul codice, ha il suo valore e quindi dobbiamo tenerla presente. Anch'io a questo punto lo toglierei, come diceva Moletta, però la mia domanda è un'altra: si dice «*sin da quando il Comune di Sona sia un solo ente socio, diversamente da quanto previsto [...] la nomina dell'amministratore unico del collegio sindacale avviene con decreto del Sindaco di Sona»*, lei ha perfettamente spiegato i motivi, ma nel momento in cui arriva un nuovo socio nell'ambito di questi tre anni di durata, tre più tre, che cosa accade. Non mi pare di aver trovato eventualmente specificazioni di questo, se il nuovo socio interviene e dice io l'amministratore lo trovo già impacchettato, non sarei tanto d'accordo, vorrei ridiscutere la cosa. La revoca se è inadatto eventualmente, o se venisse dichiarato inadatto, e anche qui bisognerebbe poi trovare, come avverrebbe se del caso?

Per quanto riguarda poi le precisazioni, io volevo anche una precisazione perché credo di aver capito, però non dico quello che ho capito io, chiedo al professore di spiegarmelo, a pagina 2 dell'allegato economico finanziario ci sono alcuni punti che volevo sottolineare e parlarne con lei. Comma 6: «*i costi del personale sono stimati ipotizzando un organico di cinque unità, tutti farmacisti più il direttore della nuova farmacia con il ruolo di responsabile o direttore della farmacia»*, mi domando e dico avremo un direttore per quanto riguarda la nuova farmacia che comprenderebbe sostanzialmente solo la farmacia della «Grande mela» e avremo un direttore delle altre due farmacie di Sona e di Palazzolo, ma il conferimento delle due farmacie, di Sona e Palazzolo, in questa operazione è fattibile, è possibile o altera la creazione della società *in house*? Anche perché noi parliamo di un conferimento eventualmente. Penso che in dottor Belloni mi abbia capito.

Nella pagina successiva parliamo degli investimenti, dove abbiamo delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali, magari poi il consigliere Bellotti mi dirà che parliamo di politica, però parliamo di soldi anche qua e quindi io parlo anche di soldi, le immobilizzazioni materiali e immateriali sono direttamente finanziate dalla società con un importo pari a 10 mila euro e per ulteriori investimenti nel corso del quinquennio vale quanto sopra esposto: sono finanziati dal Comune sostanzialmente; quello che mi domando: l'autonomia finanziaria e gestionale di questa nuova società che noi ci facciamo, a quale punto



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



arriverà l'equilibrio tra costi/ricavi, attivo e passivo, lasciamo perdere tutti i dettagli tecnici? Poi c'è scritto «per l'ammontare dei livelli medi di crediti, circa 65 mila euro, e di debiti circa 90 mila riferiti poi alle scorte di magazzino 100 mila euro in capo alla società, si rinvia alle ipotesi di ricavo costo e di dilazione di incasso e di pagamento con le tabelle allegate della deliberazione della Giunta n. 48/2016», siccome parliamo dell'equilibrio, sarebbe meglio che su questo punto ci fosse una spiegazione più precisa e più puntuale, perché mi sorge un dubbio circa la qualità dei conti, però magari lei riesce a togliermi questo dubbio.

Lasciamo stare il parere dei revisori dei conti, sul quale ci siamo già soffermati, nella delibera – e qui volevo anche una sua consulenza – c'è scritto al punto n. 9 «di provvedere agli atti notarili di costituzione della società, autorizzando fin d'ora l'ufficiale rogante e il rappresentante del Comune nella stessa sede di costituzione ad apportarvi le modifiche e integrazioni ritenute necessarie per la migliore qualità degli atti di competenza in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione comunale», io ho capito che una cosa, però mi chiedo se noi diamo all'ufficiale rogante o al rappresentante del Comune di apportarvi le modifiche necessarie con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, il senso di questa operazione qual è? O gli indirizzi sono vincolanti e allora in quella sede noi andiamo a rogare, oppure se ci sono dei dubbi che sorgono, questa persona deve avere l'autonomia necessaria e non credo che possa in quella sede subentrare all'Amministrazione comunale. Mi pare che ci sia un controsenso. Ho capito male io, oppure magari me lo si spiega meglio, perché parliamo di apportare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie per una migliore qualità degli atti di competenza in relazione agli atti notarili, quindi ci troviamo in presenza del notaio.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

A questo punto, lasciamo la parola al dottor Belloni per le risposte.

DOTT. BELLONI

Cercherò di andare punto per punto rispetto alle diverse questioni sollevate. Relativamente al fatto che all'interno dello Statuto vi siano degli spunti collegati a specifici requisiti che l'amministratore deve avere, normalmente il Consiglio comunale, anche ai sensi dell'articolo 42, deve approvare una delibera di indirizzo relativamente alla nomina di amministratori e rappresentanti all'interno dei soggetti partecipati, quindi il percorso è che questa deliberazione relativa agli indirizzi sia una deliberazione di Consiglio comunale distinta rispetto allo Statuto vero e proprio. Questa di solito è una deliberazione di inquadramento generale nell'ambito di una legislatura.

Per quanto riguarda il tema dei dipendenti, magari poi può intervenire credo anche la dottoressa De Pretis relativamente al numero dei dipendenti, credo che comunque si possa dire che l'organico è stato tarato relativamente alla dimensione complessiva anche del fatturato, e quindi del volume complessivo dell'attività, che è molto simile alla somma delle due farmacie esistenti, quindi complessivamente il fabbisogno di organico dovrebbe essere coerente con questo volume, che a stima dovrebbe essere vicino alla somma delle due farmacie esistenti.

Relativamente al parere dei revisori dei conti, ma a dire la verità voglio introdurre un concetto che non commenta il parere dei revisori dei conti, perché non mi permetterei neanche, ad essere sincero, però in particolare relativamente al tema del controllo analogo vorrei evidenziare che il complesso degli atti che vengono approvati, è a mio avviso fortemente caratterizzato dall'opportunità e anche dalla necessità che il Comune possa esercitare questo tipo di controllo. Faccio alcuni esempi. A parte il tema nomina ex articolo 2449 del codice civile dell'amministratore, che è un elemento fortemente legato al controllo *in house*; sotto questo profilo non torno sul tema, credo che si siano chiariti gli aspetti, c'è una prassi che posso portare anche recentemente rispetto a società costituite in Comuni anche capoluoghi di provincia, ma non è quello il tema. Il tema si può porre e può essere comunque oggetto di discussione evidentemente. Ad esempio, all'interno dello Statuto, come si può vedere, la competenza dell'organo amministrativo è abbastanza complessa: all'assemblea, quindi al rappresentante del Comune, in sostanza al Comune è lasciato uno spazio abbastanza ampio all'interno delle competenze assembleari. Questo è un dato caratteristico di un affidamento *in house*, quindi l'assemblea e non il singolo amministratore o l'organo amministrativo hanno dei poteri di carattere gestionale importante, e questo è caratteristico del controllo analogo perché in questo modo il Comune può intervenire direttamente proprio nella vita della società. Tipicamente invece una spa commerciale gli amministratori hanno il potere di gestione ordinaria e straordinaria e all'assemblea il massimo che lo Statuto può assegnare, è l'autorizzazione a compiere determinati atti. Qui invece è molto diverso: il ruolo del Comune all'interno della società è forte. All'interno poi degli indirizzi relativi alla costruzione del contratto di servizio, anche lì vi sono degli spunti a mio avviso molto importanti, perché il



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



contratto di servizio è l'altro strumento con il quale il Comune potrà esercitare le forme di programmazione e controllo sulla vita della società. Per cui, mi sento di poter rassicurare relativamente al fatto che questo controllo ci sarà, è previsto, gli strumenti lo prevedono, è chiaro che poi bisogna esercitarlo davvero nel concreto della vita della società. Però credo che ragionevolmente Statuto e, nella prospettiva, contratto di servizio con gli indirizzi dati possono davvero consentire l'esercizio di questo controllo.

L'articolazione dell'oggetto sociale che prevede altre attività oltre alla gestione della rivendita dei prodotti farmaceutici, dei parafarmaci e così via è un'opzione, quindi sostanzialmente è uno spazio che in realtà credo tutte le farmacie comunali hanno per poter fornire, ovviamente se questa sarà la volontà del Consiglio comunale, dell'Amministrazione, anche altri servizi ad integrazione rispetto alla mera vendita dei farmaci.

Quanto agli aspetti dell'attività finanziaria, questa è un'attività finanziaria che è davvero residuale e soltanto correlata alla gestione caratteristica della società. Qui non c'è nessuna operazione finanziaria del tipo ingresso di nuovo socio se non, ma ne parliamo magari tra poco, di un altro socio pubblico e quindi il tema di un socio privato in questo momento non si pone assolutamente. Questa non è un'operazione finanziaria possibile. Si tratta soltanto di operazioni finanziarie consentite e volte soltanto alla gestione caratteristica. Quindi se vi dovessero essere necessità di garanzie piuttosto che eventuali indebitamenti, magari non ve ne sarà mai la necessità, tra l'altro in questo momento non si dovrebbe neanche porre il tema per come è strutturata la società, ovviamente non si può limitare lo Statuto rispetto a queste operazioni. Però si parla di operazioni finanziarie che sono solo correlate alla gestione caratteristica e in forma residuale.

Per quanto riguarda il tema della partecipazione di altri soggetti alla società, il fatto di prevedere che siano soltanto altri enti locali, è una scelta fortemente *in house*, anche perché l'assunzione di una partecipazione attraverso un'altra società interamente pubblica, per certi versi è discussa, per altri nella prassi è possibile; il decreto Madia chiarisce questo aspetto solo con riferimento al fatto che soltanto *holding* di partecipazioni potrebbero consentire partecipazioni indirette da parte dei Comuni, l'argomento è particolarmente complesso, credo che non sia neanche più possibile pensare che le norme tengano dietro poi allo sviluppo della prassi e delle società. Devo dire una cosa, nel senso che ho inteso bene il tema: possibilità che una società *in house* a sua volta partecipi alla società *in house*. Lo Statuto non lo prevede. In realtà, questa cosa la si può anche prevedere. Porto un contributo anche di prassi: normalmente se c'è un Comune che partecipa direttamente e un altro Comune che partecipa indirettamente, non è mai facile la *governance* della società. Di solito, qualche tipo di questione avviene, perché in un caso abbiamo un'espressione diretta all'interno della società, in altri casi invece c'è sempre una mediazione attraverso gli organi della società *in house*, per cui la scelta, tenuto conto che in questo momento forse potrebbe anche non essere operativa, era quella di proporre che soltanto enti locali partecipassero alla società, come peraltro lo Statuto prevede.

Il tema della revoca è un tema particolarmente interessante, nel senso che fermo restando che sul tema della revoca dell'amministratore c'è una giurisprudenza infinita con casi che non trovano forse mai pace, una cosa che si può dire con una ragionevole certezza senza esagerare, è che se la nomina avviene ex articolo 2449, il Sindaco nomina e revoca e in linea di principio non è necessaria la giusta causa e quindi non spetta il risarcimento del danno. Se invece la nomina è assembleare (2383 codice civile), la revoca è possibile in qualsiasi momento, soltanto che se non c'è la giusta causa, non spetta il risarcimento del danno. Questo è un ulteriore elemento che, a mio avviso, può far guardare in maniera benevola alla previsione della nomina ex articolo 2449, perché speriamo che il caso non si ponga mai, però certamente un aiuto in questa direzione c'è proprio perché, ripeto, la revoca ai sensi dell'articolo 2449, è o dovrebbe essere senza il rischio della giusta causa o del risarcimento del danno. Dopo di che da questo punto di vista, quando ci sono le revoche, si dipana un mondo che non finisce mai. Però lo volevo sottolineare, perché questo potrebbe essere un elemento per guardare benevolmente a quella previsione dell'articolo 2449.

Sul tema del direttore della farmacia, anche correlato alle altre farmacie comunali del comune di Sona. Il fatto che sussista la farmacia, di per sé comporta che vi sia la figura di un direttore di farmacia, questa c'è in ogni farmacia, quindi c'è anche nell'istituenda farmacia presso il centro commerciale. È chiaro che siccome si tratta di una società, vi sarà anche un amministratore unico rappresentante legale della società con le competenze previste dallo Statuto. Il conferimento delle altre farmacia è possibile ed è anche un'opzione che mi sentirei di dire una volta che la società è stata costituita, perché credo si sia inteso, non è proprio un percorso facilissimo alla luce di tutte le difficoltà di carattere normativo che nel frattempo sono insorte, il fatto di avere una società che parte con l'istituzione della nuova farmacia, auspicabilmente l'esercizio positivo della farmacia nuova con la sua partenza, certamente può far guardare poi al fatto che attraverso un conferimento tutte le farmacie possono essere collocate in capo alla società unica. Faccio alcune considerazioni brevissime rispetto a questo tema. È chiaro che quando si ragionerà rispetto a questa operazione, le due farmacie, come giustamente diceva il consigliere Bonometti, saranno oggetto di un



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



conferimento, quindi vi sarà una perizia di stima relativa a queste due farmacie che il Comune apporterà all'interno della società con aumento del capitale sociale, che in linea di principio è interamente del Comune di Sona, quindi questo non dovrebbe ovviamente comportare dei problemi di gestione del potere societario, la *governance* e così via. È chiaro che però questa operazione è un'operazione complessa, interessante anche con qualche onere, quindi credo che sia opportuno che innanzitutto si istituisca la farmacia, parta e speriamo che parta bene, la farmacia presso la «Grande mela», per andare poi successivamente a valutare il conferimento delle altre due farmacie.

C'è un tema che è un tema di carattere fiscale ed è correlato al fatto che le gestioni in economia sinora hanno una tolleranza rispetto alle imposte dirette che, per essere concreti ma d'altra parte il tema è davvero questo, fa guardare in maniera anche positiva una continuità della gestione in economia sino a quando non dovesse essere proprio necessario fare delle scelte diverse. Però è chiaro che riportare tutto in capo ad un'unica società, dal punto di vista delle sinergie, dell'uniformità anche della gestione, è certamente un fatto positivo.

Con riguardo, e spero di non aver dimenticato nessun punto, nel qual caso eventualmente torniamo indietro, con riguardo al tema degli investimenti, immobilizzazioni immateriali e materiali, la scelta, come è già emerso anche dall'introduzione dell'assessore Caltagirone, è anche una scelta di opportuna praticità: tenendo conto che la società deve essere costituita, che ci saranno i pareri dell'Antitrust e della Corte dei conti, la procedura è del tutto nuova, speriamo che da questo punto di vista i pareri siano positivi e non creino particolare complessità, veloci; detto tra noi, non si capisce neanche perché dovrebbero avere delle complessità, visto che in fondo è una scelta pressoché obbligata, a questo punto l'investimento base, quello per l'attrezzamento della farmacia è in capo al Comune, vi sono alcune immobilizzazioni del tipo hardware e software in particolare che è bene siano anche, per la loro dimensione ma per essere proprio strettamente integrate alla vita commerciale della società, che vengano realizzate dalla società stessa. Nei primi periodi non dovrebbe essere necessario, giacché è tutto nuovo, investire ulteriormente. L'autonomia della società da quel momento in avanti, però, dovrebbe essere piena, fermo restando che comunque i rapporti di carattere economico finanziario con il Comune sono strettissimi, visto che il Comune è socio al 100 per cento, quindi la generazione di utili e di liquidità dovrebbe auspicabilmente portare ad una distribuzione di dividendo anche dopo il canone, tenuto conto magari di accantonamenti a riserva. Queste sono questioni che poi si vedranno con il tempo, ma con questa gestione da quel momento in avanti la società dovrebbe essere autonoma nel realizzare i propri investimenti.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)
Caliari.

CONSIGLIERE CALIARI VITTORIO (Gruppo misto)

Tecnicamente i due pareri, visto che ci sono due pareri obbligatori della Corte dei conti e dell'altro ente, il Garante sulla concorrenza, questi due enti esprimeranno un parere in trenta giorni, un tacito assenso? Se non ci rispondono, cosa succede?

DOTT. BELLONI

Qui è chiaro che bisogna tenere un atteggiamento opportuno e formale dato il contesto del Consiglio comunale. La realtà è che non sappiamo neanche noi, e forse neanche loro, quello che succederà. All'interno del decreto "Madia servizi" che non è stato ancora approvato ma lo sarà, è previsto un periodo di trenta giorni. Qui all'interno del decreto "Madia società" invece no. Quindi di fronte a noi c'è uno scenario di questo tipo: dice la norma che alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo peraltro, dovrà essere inviato il deliberato a fini conoscitivi, quindi si tratterà di capire la Corte dei conti come interpreterà questo fine conoscitivo perché siccome è la prima volta o sarà una delle prime volte in cui verranno sottoposti questi argomenti alla Corte dei conti, si tratterà di capire che tipo di riscontro darà. Tempi previsti dalla normativa non ce ne sono, quindi qui sarà opportuno cercare, per quanto possibile, anche di interloquire. L'altro aspetto che è un aspetto un po' più particolare, è quello dell'Autorità antitrust che è un soggetto garante concorrenza del mercato che della legittimità del *in house* e quant'altro non si interessa; questa guarda soltanto alla tutela della concorrenza in ambito locale. Sinceramente come faccia un tema di questo tipo ad interessare l'Autorità antitrust è abbastanza difficile da capire. Il Comune ha ricevuto la concessione? Sì. Quindi deve trovare uno strumento per poterla gestire. Tempi anche qua non ce ne sono, speriamo che il fatto che non ci avrebbero essere davvero problemi di merito sotto questo profilo, non comporti un allungamento dei tempi.



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



CONSIGLIERE CALIARI VITTORIO (Gruppo misto)

A questo proposito volevo fare un esempio, non so se era il 2009 o il 2010, avevano detto che i piani di lottizzazione devono essere fatti con gara pubblica ad evidenza pubblica e non più affidati in base alla proprietà del terreno e quindi si diceva che c'era l'obbligo dell'invio di tutti i documenti alla Corte dei conti; dopo circa sessanta giorni la Corte dei conti è stata sommersa da tavole grafiche di lottizzazione e quant'altro, dopo di che questa cosa è stata stralciata e non se n'è più fatto niente. Quindi questo era per far capire un pregresso di mia conoscenza. Quindi la domanda che vi ho posto era proprio questa: se mi arriva un parere di risposta che entra nel merito, ha un senso; se invece è un mero deposito di un documento...

DOTT. BELLONI

Qui forse devo dire che alla luce dell'attuale fase storica, non credo che ci saranno tantissime richieste di costituzione di nuova società o di acquisto di nuove partecipazioni societarie, perché oggettivamente sappiamo i piani di razionalizzazione vanno esattamente dalla parte opposta. Però anche per questa ragione, proprio perché in effetti si tratterà di casi specifici, dovrebbero essere trattati probabilmente con un'attenzione e speriamo anche con la velocità, perché sinceramente non credo ci sia molto da dire. O l'Antitrust si inventa delle questioni che non si riesce neanche a prefigurare: perché il Comune non dovrebbe poter gestire la farmacia? La concessione l'ha ricevuta.

CONSIGLIERE CALIARI VITTORIO (Gruppo misto)

L'ultima questione: perché non viene mandata all'Anac? Ci avete pensato, oppure non serve?

DOTT. BELLONI

Non è previsto.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco)

Adesso metto in votazione la proposta n. 5 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole?

Chi è contrario? Zero.

Chi si astiene? Zero.

Per questa chiedo anche alla votazione dell'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole?

Chi è contrario? Zero.

Chi si astiene? Zero.

Io ringrazio veramente il dottor Belloni, perché stasera ci ha illustrato alla perfezione direi questa delibera. Dispongo tre minuti di pausa.

* * *



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Nuova farmacia comunale – Società in house per la gestione della stessa – Ulteriori provvedimenti. Variazione di bilancio con utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015”**;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

PRESO ATTO che nel corso della discussione è uscito dall’aula il Cons. Boschi, portando a 14 il numero dei Consiglieri presenti;

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Nuova farmacia comunale – Società in house per la gestione della stessa – Ulteriori provvedimenti. Variazione di bilancio con utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 10 della proposta approvata;

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



* * *

Effettuata la votazione il Presidente propone una breve sospensione della seduta, che riprende dopo circa tre minuti.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 14 Consiglieri ed assenti n. 3 Consiglieri (Busatta, Bernardi, Boschi).

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

MERZI ROBERTO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

PERUZZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ALLEGATO 1 – APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO

Anche quale evoluzione, completamento, attuazione dell'APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20/06/2016, ad oggetto NUOVA FARMACIA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI cui si rinvia, si evidenzia di seguito quanto risulta oggi vigente in tema di costituzione di società pubbliche *in house* e di affidamento diretto di servizi pubblici locali, sviluppando contestualmente le elaborazioni e le considerazioni richieste e necessarie.

Con riferimento al **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica***, si evidenziano le principali previsioni, con specifico riferimento a quanto oggetto della presente deliberazione, e si svolgono le correlate e richieste considerazioni ed elaborazioni.

Ex art. 3:

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata [come è per la costituenda società per la gestione della farmacia presso il Centro Commerciale in Sona], anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore [e di ciò si tiene conto nella proposta di statuto aziendale].

Ex art. 4:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

L'istituzione e la gestione della farmacia comunale, la cui concessione è stata rilasciata al Comune dagli enti competenti, rientra certamente tra le finalità istituzionali del Comune.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Circa la natura di servizio pubblico locale della gestione delle farmacie comunali si rinvia ai §§ 2-3 dell'APPROFONDIMENTO AMMINISTRATIVO di cui sopra.

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Il proposto statuto della costituenda società prevede, coerentemente con le nuove previsioni di cui sopra, anche il possibile svolgimento e realizzazione di attività strumentali e di opere pubbliche.

La società opererà esclusivamente in forza della concessione rilasciata dagli enti competenti per l'esercizio della gestione di farmacie in ambito comunale, e rispetterà il limite di cui al successivo art.16.

Ex art. 5:

1. ... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ... da parte di amministrazioni pubbliche ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 [al riguardo, si rinvia a quanto sopra ex art.4, c.1], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta [al riguardo, si rinvia al § 6 ed alla SINTESI del richiamato APPROFONDIMENTO], anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [al riguardo, si rinvia a quanto subito a seguire, non essendo nemmeno praticabile il confronto rispetto a forme di gestione alternative] e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate [l'istituzione di una nuova farmacia comunale è stata oggetto di dettagliate deliberazioni da parte dei competenti organi comunali, come da § 1 dell'APPROFONDIMENTO, a fronte dei provvedimenti di rilascio della relativa autorizzazione / concessione da parte degli enti preposti], nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato [si rinvia nel dettaglio all'APPROFONDIMENTO di cui sopra in particolare, con riferimento al fatto che la scelta della costituzione di un nuovo soggetto pubblico sia una scelta pressoché obbligata, non essendo possibile, data la natura della farmacia in questione, la gestione a mezzo di concessione a terzi da individuarsi con gara, o a mezzo di gestione in economia comunale, o a mezzo di altra forma di gestione]. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa [si rinvia a quanto già sopra esposto, ed in particolare al piano economico – finanziario allegato alla presente deliberazione].

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

L'impostazione, anche economico – finanziaria, della società e della gestione non si pone in alcun modo in relazione con la tematica degli aiuti di Stato; peraltro si consideri, in attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, il *Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»)* concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"): 1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

La già richiamata scelta pressochè obbligata di costituire un nuovo soggetto a capitale pubblico per la gestione dell'istituenda farmacia esclude la necessità di consultazione pubblica degli atti di costituzione.

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

Le deliberazioni consiliari di costituzione della società saranno, come previsto, inviate come richiesto alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'art.6 e l'art.11, cui si rinvia per il dettaglio, introducono principi afferenti la gestione del rischio, la conformità della gestione alla tutela della concorrenza, i codici di condotta, la responsabilità sociale, i controlli interni, la necessità di rendicontare circa detti temi nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio, nonché previsioni di dettaglio afferenti gli organi di amministrazione e controllo, di cui si tiene conto nello statuto proposto per la nuova società.

Ex art. 16:

1. *Le società' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo [a quello che esercitano su un proprio ufficio]*

2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*

a) *gli statuti delle società' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*

b) *gli statuti delle società' a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; ...*

Si ritiene che lo statuto proposto per la nuova società comunale, con particolare riferimento alle significative competenze assembleari (ossia del socio Comune) e l'assetto del futuro contratto di servizio (con particolare riferimento alle rilevanti prerogative da assegnare al Comune socio) ben configurino il richiamato *controllo analogo*.

3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'. ...*

Lo statuto sociale include detta previsione.

Si evidenzia tra l'altro che gli artt.19, 20, 24, 25 trattano della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune e del reclutamento del personale.

Con riferimento al **DLgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)** si evidenziano le principali previsioni, con specifico riferimento a quanto oggetto della presente deliberazione, e si svolgono le correlate e richieste considerazioni ed elaborazioni.

Ex art. 5:

1. Una concessione [di servizio pubblico] da un'amministrazione aggiudicatrice ... a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice [ossia è ammesso l'affidamento diretto in house providing] quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi [si rinvia a quanto già sopra esposto];

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ... [si rinvia a quanto già sopra esposto];

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati ... [così prevede lo statuto della nuova società].

2. Un'amministrazione aggiudicatrice ... esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata [e così è garantito dallo statuto della nuova società e dal futuro contratto di servizio]. ...

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata ... aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati ... [appare pertanto praticabile che il Comune fornisca supporto alla nuova società, o che quest'ultima lo riceva da altra società controllata dal Comune stesso].

...

Ex art. 192:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 03.08.2016, in assenza dell'istituzione della richiamata anagrafe, gli affidamenti in house possono comunque procedere; il Comune si impegna a monitorare il tempo di istituzione dell'anagrafe e provvederà ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche [al riguardo si rinvia a tutte le considerazioni già sopra svolte, nonché nel citato APPROFONDIMENTO].

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico ... [il Comune pubblica gli atti di cui alla presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito].

Risulta infine tuttora l'**art.34, c.20 DL 179 / 2012**, il quale prevede quanto segue: *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste [al riguardo si rinvia a quanto già sopra esposto; con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale, data la specificità del servizio farmaceutico comunale, esso sarà svolto dalla società in particolare senza discriminazione in rapporto alle diverse categorie di utenti, assicurando a tutti l'accesso al luogo di vendita e parità di condizioni].*

CONTO ECONOMICO euro 000	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
RICAVI	1270	1270	1270	1270	1270
ACQUISTI DI PRODOTTI	-855	-855	-855	-855	-855
VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0	0	0
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	415 33%	415 33%	415 33%	415 33%	415 33%
SERVIZI ED ALTRI BENI					
cancelleria e stampati	-1	-1	-1	-1	-1
tlc, enel, gas, acqua	-12	-12	-12	-12	-12
pulizie	-6	-6	-6	-6	-6
manutenzioni ordinarie	-1	-2	-2	-3	-3
contabilità e bilancio	-9	-9	-9	-9	-9
paghe e contributi	-3	-3	-3	-3	-3
assistenza hardware-software	-2	-2	-2	-2	-2
amministratore unico	-18	-18	-18	-18	-18
revisore dei conti	-4	-4	-4	-4	-4
sicurezza / medico competente	-2	-2	-2	-2	-2
organ. vigilanza dlgs 231 / 2001	-2	-2	-2	-2	-2
formazione	-1	-1	-1	-1	-1
altri	-2	-2	-2	-2	-2
TOTALE	-63	-64	-64	-65	-65
GODIMENTO BENI DI TERZI					
canone di affitto al Centro Comm per immobile	-40	-40	-40	-40	-40
canone al Comune per attrezzature	-21	-21	-21	-21	-21
TOTALE	-61	-61	-61	-61	-61
PERSONALE					
n.5 dipendenti					
operativi nuova farmacia	-220	-220	-220	-220	-220
TOTALE	-220	-220	-220	-220	-220
<i>di cui accantonamento a TFR</i>	-8	-8	-8	-8	-8
AMMORTAMENTI					
immobilizzazioni a carico della società	-2	-2	-2	-2	-2
altre					
TOTALE	-2	-2	-2	-2	-2
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
iscrizioni federazioni categoria	-1	-1	-1	-1	-1
tributi locali	-1	-1	-1	-1	-1
TOTALE	-2	-2	-2	-2	-2
ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0
MARGINE OPERATIVO NETTO	67 5%	66 5%	66 5%	65 5%	65 5%
PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0
ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	67	66	66	65	65
IMPOSTE DIRETTE					
ires	-18	-18	-18	-18	-18
irap	-11	-11	-11	-11	-11
TOTALE	-30	-30	-30	-29	-29
RISULTATO NETTO	37	37	37	36	36
STATO PATRIMONIALE euro 000	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
LIQUIDITA'	76	123	169	215	261
CREDITI VERSO SSN	64	64	64	64	64

ALTRI CREDITI					
RIMANENZE FINALI	100	100	100	100	100
ATTIVITA' CORRENTI	240	286	333	379	425
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10	10	10	10	10
FONDO AMMORTAMENTO	-2	-4	-6	-8	-10
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0
FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FISSE	8	6	4	2	0
CAPITALE INVESTITO TOTALE	248	292	337	381	425
DEBITI VERSO FORNITORI	93	93	93	93	93
DEBITI VERSO COMUNE					
ALTRI DEBITI					
PASSIVITA' CORRENTI	93	93	93	93	93
MUTUI					
TFR	8	16	24	32	40
ALTRI DEBITI					
PASSIVITA' MEDIO - LUNGO	8	16	24	32	40
CAPITALE SOCIALE	110	110	110	110	110
RISERVE		37	74	110	146
RISULTATO NETTO	37	37	37	36	36
MEZZI PROPRI	147	184	220	256	292
FONTI FINANZIAMENTO TOTALI	248	292	337	381	425
FLUSSI FINANZIARI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
euro 000	0	0	0	0	0
LIQUIDITA' INIZIALE	0	76	123	169	215
VERSAMENTO LIQUIDO CAPITALE SOCIALE	110	0	0	0	0
hardware e software spese di costituzione					
INVESTIM. IMM TECNICHE a carico società	-10				
arredi ed attrezzature macchine raffrescamento/riscaldamento pavimentazione hardware casse					
INVESTIM. IMM MATERIALI a carico Comune		0	0	0	0
VARIAZ. CREDITI	-64	0	0	0	0
VARIAZ. RIMANENZE FINALI	-100	0	0	0	0
VARIAZ. DEBITI VERSO FORNITORI	93	0	0	0	0
risultato netto	37	37	37	36	36
ammortamenti	2	2	2	2	2
accantonamento TFR	8	8	8	8	8
CASHFLOW OPERATIVO	47	47	47	46	46

FLUSSO DI CASSA	76	47	47	46	46
LIQUIDITA' FINALE	76	123	169	215	261
INVESTIMENTI FINANZIATI DAL COMUNE					
TOTALE MASSIMO (al lordo di IVA pari a 35)	-208				

ALLEGATO 2 - PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO / NOTE DI COMMENTO

Il piano economico – finanziario evidenzia lo sviluppo sintetico di conti economici, stati patrimoniali e tavole dei flussi finanziari afferenti la gestione dell'istituenda farmacia comunale presso il Centro Commerciale La Grande Mela a mezzo di *società in house*.

Diverse informazioni ed ipotesi relative allo sviluppo del presente piano economico – finanziario sono già state approvate in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale 20.06.2016, n.48, e pertanto ad esse si rinvia, anche con riferimento alla possibile prospettiva di trasferimento alla società anche delle farmacie comunali oggi gestite in economia; nel prosieguo si sviluppano considerazioni afferenti nello specifico alla costituzione della società ed alla gestione della nuova farmacia comunale presso il centro commerciale.

Nell'ambito dei conti economici, si rinvia come detto agli allegati della deliberazione 48 / 2016 per quanto riguarda la dimensione della previsione dei ricavi annuali (poco meno di 1,3 milioni di euro), del margine di contribuzione (differenza tra ricavo di vendita e costo di acquisto dei prodotti da rivendita nell'ordine del 33% in rapporto al ricavo), dei costi fissi di struttura per servizi e materiali.

I canoni di affitto per l'utilizzo dell'immobile in cui si insedierà la nuova farmacia, canoni a carico della società e da versarsi alla proprietà del Centro Commerciale, sono stimati in euro / anno 40.000, come da accordo preliminare tra Comune e proprietà stessa, nella prospettiva del contratto definitivo.

I costi di personale sono stimati ipotizzando un organico di cinque unità (tutti farmacisti, di cui uno con il ruolo di responsabile / direttore nella nuova farmacia), come da prospetto allegato cui si rinvia, assunti dalla società, anche a tempo determinato, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro delle farmacie pubbliche (Assofarm) e con adeguati livelli di inquadramento, per un costo totale annuo arrotondato all'eccesso ad euro 220.000.

I costi afferenti l'Amministratore Unico dovranno rispettare i limiti di legge (al momento ex art.1, c.725 Legge 296 / 2006, con compensi non superiori al 70% dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Sona, in attesa di osservare i nuovi eventuali limiti imposti con l'atteso decreto attuativo dell'art.11 DLgs 175 / 2016, il quale dovrebbe imporre limiti anche ai compensi degli organi di revisione e controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, limiti rispetto ai quali al momento non risulta possibile formulare ipotesi, cosicché si ci si attiene ai citati limiti vigenti ed alle retribuzioni come da CCNL).

Cautelativamente, non sono ipotizzati proventi finanziari a fronte della disponibilità finanziaria di cui la società dovrebbe pure disporre; nel piano non sono ipotizzati indici di rivalutazione dei costi, né di incremento dei ricavi.

Pur in presenza di potenziali dinamiche afferenti le basi imponibili e le aliquote delle imposte dirette, si conferma la corrente aliquota del 27,5% per l'IRES e del 4% per l'IRAP, da applicarsi alle relative basi imponibili.

Per quanto riguarda gli investimenti in arredamento e negli impianti di base, nonché per l'attrezzamento e l'avvio della nuova farmacia, il Comune si fa carico di detti investimenti tra le proprie spese in conto capitale, per il cui dettaglio si rinvia al prospetto allegato, che evidenzia un impegno massimo in beni, lavori ed altri costi nell'intorno di euro 173.000 oltre IVA (circa euro 35.000)

La società corrisponderà un canone a favore del Comune, in relazione a detti investimenti, pari ad un decimo per anno dell'investimento totale IVA compresa (stimato in circa euro 21.000 / anno), con relativa regolamentazione nel contratto di servizio tra Comune e società.

Detta soluzione, rispetto al trasferimento delle somme da Comune a società perché la società effettui in proprio i relativi investimenti, appare più lineare e semplice, tenendo conto che la società è partecipata interamente dal medesimo Comune di Sona, e le previsioni di generazione di cassa dalla gestione corrente dovrebbero consentire alla società di erogare il canone al Comune e di proseguire in futuro in autonomia rispetto alle finanze comunali.

Per i primi cinque anni, a fronte degli investimenti finanziati dal Comune ed utilizzati dalla società, non sono previsti ulteriori investimenti, comunque a carico della società, ma un lieve incremento dei costi di manutenzione ordinaria.

Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali (in particolare hardware e software) sono finanziate direttamente dalla società, per un importo pari ad euro 10.000, e per ulteriori investimenti in corso di quinquennio e manutenzioni vale quanto già sopra esposto.

Per l'ammontare dei livelli medi crediti (circa euro 65.000), dei debiti (circa euro 90.000), e delle scorte di magazzino (circa euro 100.000) in capo alla società, si rinvia alle ipotesi di ricavo / costo e di dilazione di incasso e pagamento di cui alle tabelle allegate alla deliberazione consiliare 48 / 2016.

Tenendo conto di tutte le ipotesi sopra introdotte, si evidenzia che la disponibilità delle scorte medie costituirà un investimento in circolante da parte della società, cui aggiungersi il (meno rilevante in valore) investimento di hardware e software, che per certezza e cautela (di avvio nella gestione societaria) si può ipotizzare sia ragionevolmente fronteggiato da risorse liquide fornite dal Comune a titolo di capitale sociale in sede di costituzione (quindi nell'ordine di euro 110.000).

Si noti che la soluzione di cui sopra, disponendo il Comune delle risorse necessarie, si preferisce rispetto, ad esempio, all'eventuale ricorso all'indebitamento bancario di breve (che, in base alle ipotesi del piano, non dovrebbe essere necessario se non per coprire eventuali e temporanei fabbisogni di cassa), oppure al finanziamento soci erogato dal Comune alla società ex art.2467 C.C., per le medesime ragioni, proprio per la stabilità stessa della società; peraltro, a fronte della redditività ipotizzata, la previsione patrimoniale e dei flussi di cassa della società stessa pare consentire in prospettiva di breve spazi per la suddivisione dei risultati economici tra l'accantonamento a riserve e la distribuzione al Comune a titolo di dividendo (quest'ultima, nell'elaborazione del piano, non è esplicitata, ma le valutazioni da svilupparsi di anno in anno, a fronte dell'avvio della gestione della società, potrebbero condurre alla distribuzione di dividendi al Comune, anche a remunerazione dell'iniziale versamento di capitale sociale dal Comune alla società come sopra prefigurato).

NUOVA FARMACIA A LUGAGNANO Contratto misto di fornitura e servizi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50 del 2016		
CALCOLO SOMMARIO DI SPESA		
N.	FORNITURE E SERVIZI	Progetto
A	FORNITURE	
1	Fornitura e posa arredi per farmacia composti da pareti espositive, pareti divisorie in cartongesso, porte, tavoli, cassettiere, banconi, pedane, poltroncine, banconi vendita, banconi cassa, pannellature, armadietti, scaffali, controsoffitti, velette, ecc.. Fornito e posato secondo la proposta progettuale fornita.	€ 86.000,00
2	Fornitura e posa impianto elettrico composto da quadro elettrico generale, tubazioni, punti di comando ed utilizzi, prese, punti di allacciamento vari, rete dati e telefono, punti riscaldamento/raffrescamento, punti unità interne ed esterne, punti linea di emergenza, prese dati, prese cat. C5, impianto telefonico, armadio Rack, Impianto citofono completo di cornetta e targa esterna. Fornitura e posa di impianto di allarme costituito da centrale completa di GSM, tastiere, sensori volumetrici e sirena. Fornitura e posa di impianto di TVCC costituito da videoregistratore ad 8 ingressi, telecamere esterne, telecamere interne. Fornitura e posa di impianto di illuminazione a led composto da faretti, binari, plafoniere, lampade di emergenza e n. 2 insegne esterne a led con scritta "FARMACIA". Impianti forniti e posati secondo la proposta progettuale fornita compresa installazione, messa in funzione e collaudo.	€ 40.000,00
3	Fornitura e posa di impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante pompa di calore con sistema inverter completo di installazione, messa in funzione e collaudo. Fornito e posato secondo la proposta progettuale fornita.	€ 11.500,00
B	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	
4	Opere parziali di finitura in funzione del tipo di arredo consistenti in: fornitura e posa del pavimento in gres porcellanato del colore a scelta abbinato alla tipologia di arredo; tinteggiature interna a due mani, comprese eventuali parti di tinteggiatura a smalto delle pareti a scelta in funzione della tipologia di arredo; Eventuali assistenze murarie agli impianti a seguito dell'esecuzione di tracce con ripristino degli intonaci.	€ 12.000,00
	TOTALE FORNITURE:	€ 149.500,00
C	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE	
5	Progettazione impianti compresa la direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Prestazioni fornite secondo la proposta progettuale fornita.	€ 5.500,00
	TOTALE SERVIZI:	€ 5.500,00
6	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€ 2.000,00
A	TOTALE LAVORI COMPLESSIVO:	€ 157.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti	€ 3.585,00
B.2	Oneri Progettazione 2% art. 113, c.2 D.Lgs 50/2016	€ 3.140,00
B.3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
B.4	Spese per pubblicità e/o predisposizione bando e disciplinare iva e oneri compresi	€ 3.500,00
B.5	Contributo integrativo su C5 (servizi di prog. D.L., Coord. Sic.)	€ 300,00
B.6	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (per lavori 22%)	€ 34.540,00
B.7	Contributo AVCP - Delib. 22.12.2015 n.163	€ 225,00
B.8	Accantonamento per transazioni e accordi bonari 3% - art. 12 D.P.R. 207/2010	€ 4.710,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 51.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B):	€ 208.000,00

QUANTIFICAZIONE PRESUNTIVA COSTO ANNUO DEL PERSONALE RELATIVAMENTE ALLA COSTITUENDA FARMACIA PRESSO CENTRO COMMERCIALE GRANDE MEIA

ASSOFARM ACCORDO 22 LUGLIO 2013	RETRIBUZIONE MENSILE LORDA	INDENNITA' X 14	13^ MENSILITA'	14^ MENSILITA'	STRAORDINARI stimati	TOTALE ANNUO COMPETENZE	INPS 28,98%	TFR	INAIL	ASSISTENZA SANITARIA	TOTALE ONERI C/AZIENDA	TOTALE UNITARIO	N. DIPENDENTI	TOTALE COMPLESSIVO
1^ LIVELLO SUPER	2.245,40	130,00	2.245,40	2.245,40	2.245,40	35.501,00	10.288,19	2.452,20	405,17	137,50	13.283,06	48.784,06	1,00	48.784,06
1^ LIVELLO C	2.145,00		2.145,00	2.145,00	2.145,00	32.175,00	9.324,32	2.222,46	367,21	137,50	12.051,49	44.226,49		0,00
1^ LIVELLO	1.996,97		1.996,97	1.996,97	1.996,97	29.954,55	8.680,83	2.069,08	341,87	165,00	11.256,78	41.211,33	4,00	164.845,33
TOTALE	6.387,37	130,00	6.387,37	6.387,37	6.387,37	97.630,55	28.293,33	6.743,74	1.114,26	440,00	36.591,33		5,00	213.629,39

STATUTO

di

FARMACIE SONA S.R.L.

- I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE
- III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV) ASSEMBLEA
- V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
- VI) DIRETTORE GENERALE
- VII) CONTROLLO
- VIII) BILANCIO ED UTILI
- IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X) RECESSO
- XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

STATUTO

di

FARMACIE SONA S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

- 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata Farmacie Sona S.R.L.
- 2) La Società ha sede in Comune di Sona (VR).
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3)
 - 1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle farmacie comunali ed ha lo scopo di provvedere in particolare:
 - a) all'assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - b) alla vendita di medicinali al pubblico;
 - c) alla vendita di ogni altro prodotto farmaceutico: prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia,

ALLEGATO 3

dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie con il proposito di svolgere una selezione qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione calmieratrice dei prezzi;

d) ad operare, anche tramite l'impegno dei farmacisti della Società, per favorire una maggiore educazione rispetto all'uso dei prodotti farmacologici ed in particolare per accrescere la sensibilità dei cittadini contro l'abuso o l'uso distorto;

e) alla vendita all'ingrosso ed al minuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni, istituti, Aziende Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione commerciale che ne faccia richiesta;

f) alla realizzazione, privilegiando la collaborazione con ULSS, di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria ed ogni altra eventuale attività di servizio;

g) ad erogare servizi o prestazioni a terzi, in coerenza con quanto sopra, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi.

La Società provvede inoltre nell'ambito delle singole farmacie all'esercizio delle attività varie consentite dalla legislazione in vigore con la più assoluta garanzia sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni fornite agli utenti.

2. La Società può acquisire e gestire locali per la vendita dei prodotti di cui al precedente comma 1, lettera c).

3. La Società potrà effettuare interventi nel settore dell'assistenza sanitaria, in solidarietà con comunità, collettività o popolazioni, in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi calamità naturali o per eventi bellici. Tali interventi potranno essere realizzati direttamente, o attraverso il sostegno, anche con atti di liberalità, ad associazioni di solidarietà sociale riconosciute, o nel contesto di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale dei Comuni soci.

- 4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.
- 5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente. A fronte di specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale, la società potrà essere affidataria di altri servizi pubblici e di attività strumentali nel rispetto della normativa vigente.
- 6) La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.
- 7) La Società potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – CAPITALE SOCIALE – QUOTE

- 11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art.3 di propria competenza; il Comune di Sona deve detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.
- 12) Gli Enti soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio.
- 13) Il capitale della Società è pari ad € 110.000 (euro centodiecimila); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

- 14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
 - (i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

 - * ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;
 - * nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
 - (ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Sona, su richiesta della parte più diligente.

ALLEGATO 3

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

- (iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.
- (iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:
- * nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;
 - * non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;
 - * il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;
 - * quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);
 - * in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;
 - * nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.
- 15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.
- 16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
- 17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.

ALLEGATO 3

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

IV) ASSEMBLEA

- 18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.
- 20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
E' facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.
- 21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) l'organo amministrativo (Amministratore Unico), i sindaci effettivi od il sindaco unico e/o del revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
- 22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.
- 23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
 - * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ALLEGATO 3

- 24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- 25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..
- 26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
 - l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - lo svolgimento della riunione;
 - le modalità e il risultato delle votazioni;
 - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
 - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
- 28) L'organo amministrativo (Amministratore Unico) ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico e/o del revisore, se nominati, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, rappresentanti dell'organismo di controllo costituito dagli enti soci, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.
- 29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo (Amministratore Unico), nel rispetto della normativa vigente in materia; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;
 - c) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del sindaco unico e / o del revisore; è fatto salvo quanto previsto all'art.53;
 - d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub b) e c);
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
 - g) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art.3 da parte degli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo;
 - h) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo;
 - i) l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;
 - j) la decisione di assunzione del personale dipendente;
 - k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
 - l) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
 - m) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
 - n) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;
 - o) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
 - p) lo scioglimento anticipato della Società.

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.
- 31) Il numero di esercizi di durata in carica dell'Amministratore Unico è al massimo di tre anni, ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato.
- 32) L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.
- 33) In caso di raggiunta fine del mandato da parte dell'Amministratore Unico, o comune in caso di cessazione dello stesso, nei quarantacinque giorni successivi alla data di cui sopra l'Amministratore Unico può esclusivamente adottare atti di ordinaria amministrazione; gli atti eventualmente assunti in tempi successivi sono nulli; l'Amministratore Unico convoca in ogni caso l'Assemblea in tempo utile per provvedere alla sua tempestiva sostituzione.
- 34) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che siano dipendenti dei Comuni soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.
- 35) All'Amministratore Unico competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art.29.
- 36) L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società.
- 37) In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, il potere di rappresentanza e firma spetta al soggetto individuato dall'Assemblea.
- 38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone.
- 39) L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico, cui inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.
La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

VI) DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 3

- 41) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Unico, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.
- 42) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

VII) CONTROLLO

- 43) Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), o un sindaco unico e/o del revisore.
Ai sindaci effettivi, o al sindaco unico e/o del revisore, spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.
Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

VIII) BILANCIO ED UTILI

- 44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

- 46) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.
La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
- 47) La Società può emettere obbligazioni.

X) RECESSO

- 48) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore.
La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

ALLEGATO 3

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
 - * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
 - * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
 - * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.
- Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

- 49) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

XI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 51) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
- 52) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

XIII) NORMA TRANSITORIA

- 53) Sino a quando il Comune di Sona sia il solo Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale o del sindaco unico e/o del revisore avviene con decreto del Sindaco di Sona ex art.2449 C.C.

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 03-10-2016 n.protocollo: 36
Rif delibera Cons.Comunal del 03-10-2016 n. 74

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	2016	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	2016	264.300,00	110.000,00	374.300,00	295.544,83	0,00	295.544,83
		2017	238.100,00	0,00	238.100,00			
		2018	238.100,00	0,00	238.100,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2016	43.522,88	208.000,00	251.522,88	53.397,76	0,00	53.397,76
		2017	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma	2016	1.025.321,06	208.000,00	1.233.321,06	1.145.298,57	0,00	1.145.298,57
		2017	762.565,00	0,00	762.565,00			
		2018	762.565,00	0,00	762.565,00			
	TOTALE MISSIONE	2016	4.385.162,41	318.000,00	4.703.162,41	4.677.594,27	0,00	4.677.594,27
		2017	3.172.989,00	0,00	3.172.989,00			
		2018	3.095.664,00	0,00	3.095.664,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2016	30.910.408,41	318.000,00	31.228.408,41	33.256.157,81	0,00	33.256.157,81
		2017	19.909.350,00	0,00	19.909.350,00			
		2018	18.919.450,00	0,00	18.919.450,00			

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		2016	110.000,00	318.000,00	428.000,00			
		2016	30.910.408,41	318.000,00	31.228.408,41	27.292.020,18	0,00	27.292.020,18
		2017	19.909.350,00	0,00	19.909.350,00			
		2018	18.919.450,00	0,00	18.919.450,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA

Verbale del Collegio dei Revisori n. 21/2016
del 13 ottobre 2016

Oggi, addì 13 del mese di ottobre alle ore 9,00 presso il comune di Sona, i sottoscritti dott. Gianfranco Visentin, dott. Antonio Mascolo, e dott.sa Gina Maddalena Schiff, nominati componenti l'organo di revisione con delibera del consiglio comunale n. 47 del 3 luglio 2015, ad ultimazione dell'attività del 10 ed 11 u.s. presso il proprio studio,

vista

la richiesta di parere relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "ULTERIORI PROVVEDIMENTI AFFERENTI LA NUOVA FARMACIA COMUNALE E LA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DELLA STESSA; VARIAZIONE DI BILANCIO CON UTILIZZO DI PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015" con i relativi allegati;

rilevato

- che trattasi della seconda fase dello sviluppo del progetto già oggetto di parere e rilievi da parte del collegio;
- che l'elaborato economico-finanziario è stato aggiornato ma riveste ancora natura di "documento informativo" piuttosto che di budget pluriennale;

ritenuto

- che la delibera del Consiglio con gli allegati del progetto definitivo, prima di ogni successiva operatività, dovrà essere approvata dalla Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, trattandosi d'impiego di capitali pubblici in libero mercato, ai sensi della normativa vigente

esprime

il proprio parere favorevole alla delibera proposta, con le seguenti osservazioni:

- nelle successive fasi esecutive l'ente dovrà strutturare il rapporto con la società partecipata con modalità idonee a garantire un "controllo analogo" effettivo e verificabile.

Sona, 13 ottobre 2016

Il Collegio di Revisione

